

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 22 ottobre 2004 - Deliberazione N. 1914 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Mitigazione rischio Vesuvio - Incentivi - 2 intervento (con allegati).

omissis

PREMESSO

- che l'Assessorato all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali ed Edilizia Pubblica Abitativa, ha proposto un programma operativo per il "governo del rischio vulcanico" nell'area vesuviana, che si inserisce nell'ambito del Piano Territoriale Regionale, e che comprende tra l'altro la riduzione del carico abitativo attraverso forme di incentivi che favoriscano l'esodo volontario delle famiglie residenti nei territori definiti a rischio vulcanico;

- che con delibera di G.R. n. 2145 del 20.06.03 sono stati individuati i 18 Comuni facenti parte della cosiddetta "zona rossa" vesuviana, quali destinatari dei finanziamenti per la concessione di contributi in favore dei privati per l'acquisto della prima casa;

- che in esecuzione della succitata delibera di G.R., ogni singola Amministrazione Comunale interessata ha provveduto alla pubblicazione del Bando di Concorso previsto per tale finalità sociale;

- che con delibera di G.R. n. 751 del 22.05.04 si è provveduto a ripartire lo stanziamento complessivo di E. 30.000.000,00, in favore dei 18 Comuni definiti a rischio vulcanico e a determinare le procedure di erogazione del finanziamento;

PRESO ATTO

- che le Amministrazioni Comunali interessate hanno ottemperato a quanto stabilito dalla succitata delibera di G.R.;

- che nell'ambito dell'indirizzo strategico sul rischio vulcanico promosso dall'Assessorato all'E.P.A., è stato previsto la pubblicazione periodica di bandi di concorso al fine di continuare ad incentivare il trasferimento volontario delle famiglie residenti nei 18 Comuni, facenti parte della cosiddetta "zona rossa" vesuviana, e precisamente: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase;

- che è possibile incentivare il trasferimento fuori "zona rossa" delle famiglie residenti nei 18 Comuni, prevedendo come forma di agevolazione oltre all'acquisto della casa, anche la costruzione e la ristrutturazione di un alloggio nell'ambito del territorio italiano;

CONSIDERATO

- che è necessario da parte della Regione Campania rideterminare economicamente l'intervento regionale per le suddette finalità sociali, facendo nuovamente riferimento alla concessione di un contributo max concedibile pari ad E 30.000,00=, ovvero calcolato nella misura massima del 30% dell'importo risultante dall'atto di compravendita dell'alloggio, o dalla spesa sostenuta per la costruzione o ristrutturazione di un alloggio, per un importo complessivo pari ad E 30.000.000,00;

ATTESO

- che per far fronte alla spesa di E. 30.000.000,00, per l'attuazione dell'iniziativa regionale in argomento, si farà ricorso alle disponibilità economiche risultanti dall'U.P.B. 1.3.10 del bilancio regionale 2004;

CONSIDERATO

- che è necessario, per individuare le modalità di accesso ai succitati contributi ed i requisiti dei beneficiari, la predisposizione di appositi criteri che le 18 Amministrazioni Comunali facenti parte della "zona rossa" a massimo rischio vulcanico, dovranno seguire per la redazione dei bandi di loro competenza riguardante il proprio ambito territoriale;

RITENUTO

- che al fine del più efficace utilizzo dello stanziamento, la graduatoria definitiva dei richiedenti del bando di cui trattasi debba avere validità di tre anni, decorrenti dalla data della pubblicazione del bando stesso, e che il beneficiario del contributo, entro un anno decorrente dalla data della pubblicazione della

suddetta graduatoria definitiva all'Albo Pretorio, debba inoltrare al Comune la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo, pena l'esclusione;

- che, per le medesime motivazioni di cui sopra, anche la graduatoria definitiva del precedente bando debba avere la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando stesso. Allo stesso modo, il beneficiario del contributo del precedente bando, entro un anno decorrente dalla data della pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva all'Albo Pretorio, debba inoltrare al Comune la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo, pena l'esclusione;

- di fissare il principio che eventuali fondi non utilizzati dai suddetti Comuni al termine dei tre anni dalla pubblicazione del bando, debbano essere redistribuiti proporzionalmente tra i Comuni per l'attuazione dei successivi bandi, secondo la percentuale del riparto originario di cui alla Delibera di GR n. 751 del 22/05/04;

- che con successivo decreto del Dirigente del Settore E.P.A. si debba provvedere alla ripartizione dello stanziamento complessivo previsto, in relazione al numero di domande pervenute presso ogni singola Amministrazione, così come già previsto dalla suddetta delibera n. 751/04;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare i criteri che, le 18 Amministrazioni Comunali facenti parte della "zona rossa" a massimo rischio vulcanico, dovranno seguire per la redazione dei bandi di loro competenza riguardante il proprio ambito territoriale e che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante;

- di confermare che l'onere del suindicato intervento pari ad E. 30.000.000,00=, graverà sulle risorse di edilizia residenziale pubblica risultanti sull'U.P.B. n. 1.3.10 del bilancio regionale 2004 così come previsto dal precedente atto deliberativo n. 2145 del 20.06.2003;

- di precisare che l'efficacia del presente atto e l'assunzione del conseguente impegno di spesa è subordinata all'intervenuta approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Regionale ed all'approvazione del Bilancio annuale 2004 nel bilancio gestionale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

- che la graduatoria definitiva dei richiedenti del presente provvedimento avrà validità di tre anni, decorrenti dalla data della pubblicazione del bando da parte dei 18 Comuni e che il beneficiario del contributo, entro un anno decorrente dalla data della pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva all'Albo Pretorio, dovrà inoltrare al Comune la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo, pena l'esclusione;

- che, per le medesime motivazioni di cui sopra, anche la graduatoria definitiva del precedente bando (Delibera di G.R. n. 2145/03) ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando stesso, e che il beneficiario del contributo del primo bando, entro un anno decorrente dalla data della pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva all'Albo Pretorio, dovrà inoltrare al Comune la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo, pena l'esclusione;

- di fissare il principio che eventuali fondi non utilizzati dai suddetti 18 Comuni, al termine dei tre anni dalla pubblicazione del primo bando, saranno redistribuiti proporzionalmente tra i Comuni per il finanziamento dei successivi bandi, secondo la percentuale del riparto originario di cui alla Delibera di GR n. 751 del 22/05/04;

- che con successivo decreto del Dirigente del Settore E.P.A., si provvederà alla ripartizione dello stanziamento complessivo previsto, in relazione al numero di domande pervenute presso ogni singola Amministrazione, così come già previsto dalla suddetta delibera n. 751/04;

- di provvedere successivamente, mediante atto dirigenziale, all'impegno ed alla liquidazione degli importi che le Amministrazioni interessate, andranno a richiedere per le famiglie residenti nel proprio ambito territoriale ed utilmente collocate in graduatoria, così come previsto dalla delibera di G.R. n. 751 del 22.05.04;

- di consentire alle Amministrazioni Comunali la definizione di ulteriori criteri ed indici, in aggiunta a quelli già previsti dal presente atto, nell'ottica della finalità che si intende conseguire, previa autorizzazione della Regione Campania;

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Edilizia Pubblica Abitativa, al Settore Bilancio ed al Settore Entrate e Spese per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare il presente atto, unitamente agli allegati, al Settore regionale stampa B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino